



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 13/01/2015 N. 39 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 28/01/2015
LI 13/01/2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 197 del 24/12/2014

OGGETTO: Recital Natalizio Istituto Comprensivo Pascoli-Giovinazzi di Castellaneta

Addì 24 dicembre 2014 alle ore 10,30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Cavalieri

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

<i>Avv. Giovanni GUGLIOTTI</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Ins. Giovanni PRENNA</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Gianrocco DE MARINIS</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dott. Anna Rita D'ETTORRE</i>	<i>Assessore</i>	<i>p</i>
<i>Sig. Alessandro RUBINO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

PRESENTI N. 06 ASSENTI N //

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

Proposta di deliberazione

Organo Competente : Giunta Comunale

Proposta :Assessore alla P.I. e Cultura Dott.ssa Anna Rita D'Ettorre.

Oggetto: Recital Natalizio Istituto Comprensivo Pascoli-Giovinazzi di Castellaneta.

PREMESSO:

- che in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, questo Ente si è dotato, in data 15/12/2014, un regolamento che contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Castellaneta di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati;
- che questo Ente, pertanto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e a valorizzare, in particolare, processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo;
- la concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro, comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, stabilisce che le Amministrazioni, a partire dal 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, che, invece non risulta essere vietato alle Amministrazioni, sempre ai sensi dello stesso comma, "patrocinare" soggetti operanti sul territorio, a sostegno di attività, rientranti nei compiti del Comune, così come premesso.

VISTA la richiesta prot. n. 29227 dell'11/12/2014, a firma del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angelica Molfetta, dell'Istituto Comprensivo Statale "Pascoli-Giovinazzi", intesa ad ottenere l'utilizzo dell'Auditorium Comunale, nonché la fornitura di service audio-microfoni, per la rappresentazione di un Recital natalizio che svoltasi in tre giornate e precisamente il 17, 18 e 19 Dicembre 2014;

ATTESO che la rappresentazione natalizia ha coinvolto le classi della Scuola dell'Infanzia e che la stessa, come si può ben immaginare, ha costituito occasione di aggregazione sociale e di crescita culturale sia per i bambini impegnati nella recitazione, sia per le famiglie e per i partecipanti, così è stata, anche, occasione di divertimento e di rievocazione di un momento tanto importante per la nostra religione, quale è la nascita di nostro Signore Gesù Cristo;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta presentata alla Giunta Comunale di dover concedere, all'Istituto Comprensivo l'impianto di audio e microfoni, per tutta la durata delle prove e della recitazione, compreso di assistenza tecnica;

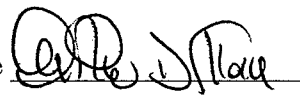
VALUTATA la migliore offerta di impianto audio che comprende: impianto audio adeguato all'area, microfoni con asta, cavi elettrici, diffusore audio monitor, microfono radio modello gelato, con montaggio smontaggio e assistenza tecnica di tutto il materiale, della Ditta Mappa di Castellaneta;

Si propone che questa Amministrazione si accolli le spese dell'impianto audio e luci e microfoni, per il

Recital Natalizio dell'Istituto Comprensivo "Pascoli-Giovinazzi".

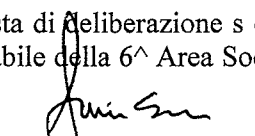
L'Assessore alla Cultura

dott.ssa Anna Rita D'Ettore



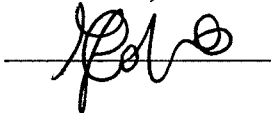
Sulla presente proposta di deliberazione s'è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal funzionario Responsabile della 6^ Area Socio Culturale, ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

dott. Giovanni Sicuro



Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Dott.ssa Francesca Capriulo



LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Anna Rita D'Ettore, ad oggetto: Patrocinio alla Fondazione "Recital Natalizio Istituto Comprensivo Pascoli-Giovinazzi di Castellaneta", sulla quale sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

RITENUTA condivisibile la proposta e, pertanto, di dover concedere il patrocinio di questa Amministrazione comunale, per tutte le motivazioni contenute nella relazione proposta dell'assessore, riportata in premessa.

RITENUTO di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate.

DATO ATTO che la concessione del patrocinio/contributo de quo non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocini che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,(

omissis);

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

“La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell' iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell' altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l' attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand' anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis).....In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all' associazionismo locale l' elemento che connota, nell' ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt' ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un' attività propria del Comune in forma sussidiaria. L' attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell' ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell' immagine dell' Amministrazione.

VISTE, altresì, le seguenti linee operative di applicazione ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122 e in attesa che le sezioni riunite della Corte dei conti si pronuncino sulla questione di massima deferita dalla Sezione regionale delle Marche con pronuncia n. 13 del 29/03/2011, per cui conseguentemente:

- 1) sono da considerarsi vietate le forme di contribuzione diretta o indiretta nei confronti di terzi, a prescindere dal titolo di riconoscimento (provvedimento o contratto) e in qualsiasi forma concesse (contributo, sovvenzione, corrispettivo, ecc.), che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione, ovvero che semplicemente sono finalizzate a segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine (cd. Spese per sponsorizzazioni);
- 2) è da considerarsi consentito, a titolo puramente esemplificativo e sempre nei limiti di stanziamento di bilancio, quanto di seguito specificato:
 - ✓ i contributi, le sovvenzioni, ecc., dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - ✓ le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da una proposta progettuale, ovvero a fronte di attività e iniziative proposte da soggetti terzi (pubblici o privati), quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore e co-organizzatore, assumendola come attività propria, ciò soprattutto nell'ambito di procedimenti diretti a partecipare a bandi (comunitari, statali, regionali, provinciali, ecc.) per l'acquisizione di finanziamenti; in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo (o protocollo di intesa) con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri e obblighi; competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà al Funzionario Responsabile di Area/Servizio interessato le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
 - ✓ i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 11/08/1991, n. 266 e in attuazione di ogni altra legge statale e regionale vigente in materia;
 - ✓ i contributi o le quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
 - ✓ i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi (derivanti da specifiche disposizioni di legge e regolamento) formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - ✓ ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa (comunitaria, statale o regionale) specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;
 - ✓ i patrocini, con riconoscimento dell'interesse pubblico dell'iniziativa patrocinata;
 - ✓ le contribuzioni a sostegno dell'associazionismo locale per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali proprie del Comune, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e

regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;

- ✓ i contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.);
- ✓ le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, ecc.;
- ✓ le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici resi a favore del Comune;
- ✓ l'assegnazione di targhe, benemerenze, ecc., di limitato valore economico, come riconoscimento di attività sociali svolte gratuitamente;

EVIDENZIATO che:

- l'erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale la cui disciplina sia però normata da apposite disposizioni di legge o regolamento (comunitarie, statali, regionali) non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
- che nelle motivazioni dei provvedimenti di concessione di risorse pubbliche dovrà essere, di volta in volta, riconosciuto lo svolgimento da parte del soggetto privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria:
 - 1) verificando in concreto, secondo quanto stabilito dalla sezione regionale di controllo della Puglia con la deliberazione n. 33/PAR 2011 dell'1/06/2011:
 - che il soggetto proponente sia preposto allo svolgimento delle suddette finalità istituzionali, verifica che dovrà essere effettuata da parte del Capo Area/Servizio competente mediante il concreto ed effettivo esame dello Statuto associativo e che dall'oggetto sociale sia ravvisabile la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e valorizzare al massimo gli interessi della comunità e del territorio di Castellaneta, in ogni suo ambito;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento rientri nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente locale, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - che il soggetto proponente sia iscritto all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le consulte territoriali e tematiche, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per il funzionamento delle consulte territoriali e tematiche", ovvero che il soggetto proponente (ente privato, associazione, comitato), pur non essendo iscritto nell'albo delle libere forme associative, rientri nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento abbia conseguito il patrocinio del Comune;
 - 2) evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione che devono ispirare l'operato della P.A., ovvero delle modalità prescelte di resa del servizio, secondo il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, sopra menzionato, attualmente in vigore, la cui disciplina regolamentare è stata espressamente approvata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che:

- la predetta Corte dei Conti ha stabilito che, una volta che l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, avrà avuto un assetto più stabile e definitivo, l'Ufficio competente dovrà procedere alla predisposizione delle relative proposte deliberative ai fini della successiva approvazione degli adeguamenti e modificazioni dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune.

DATO ATTO, altresì, che tali soggetti, sulla base di quanto sopra riportato, possono essere suddivisi in due tipologie:

- ✓ soggetti iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti

con le libere forme associative e sulle consulte delle associazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. n. 64 del 09.11.2006 (Tipologia A)

- ✓ soggetti (enti privati, associazioni, comitati) che, pur non essendo iscritti nell'albo delle libere forme associative, rientrino nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale (Tipologia B):

EVIDENZIATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 a pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 13/11/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. anno 2014, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/00 e 14 del vigente Regolamento di contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 267/00;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio.

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

- a) di confermare l'utilizzo dell'Auditorium comunale, giusta autorizzazione del Responsabile della 6^a Area, per il Recital Natalizio organizzato dall'Istituto Comprensivo Pascoli-Giovinazzi di Castellaneta;
- b) di concedere il patrocinio per la manifestazione di che trattasi accollandosi le spese di noleggio impianto audio e microfoni, di cui la struttura è provvisoriamente sprovvista;
- c) di assegnare, allo scopo, la complessiva somma di € 488,00, imputando la stessa al capitolo 3, Intervento 1050203 del Bilancio 2014, Voce "Piano Comunale per interventi culturali e manifestazioni";
- d) di autorizzare il Funzionario Responsabile di Area all'assunzione degli atti consequenziali.

Successivamente,
su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano

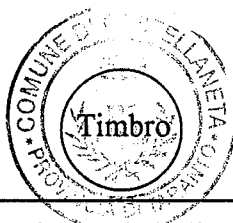
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ed urgente, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Luigi Cavalieri

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 13/01/2015 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.
addì 13/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Luigi CAVALIERI

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 13/01/2015
(Art. 125 D.Lgs. 267/00)

• è esecutiva il 13/01/2015 perchè

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

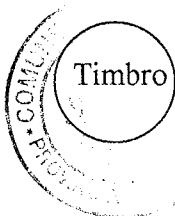
addì 13/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Luigi CAVALIERI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, li 13/01/2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi CAVALIERI